



**COMUNE DI CICCIANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano

**UFFICIO DEL SINDACO**

COMUNE DI CICCIANO  
ARRIVO 241/2022  
del 08-01-2022-11:59:05

**Ordinanza n.121 del 07-1-2022**

**OGGETTO: INTEGRAZIONI ORDINANZA SINDACALE N. 120 DEL 7 GENNAIO 2022- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI LUDOTECHE, BABYPARKING E SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA FINO ALLA DATA DEL 29 GENNAIO 2022.**

**IL SINDACO**

**Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile ,  
Sanitaria e di Pubblica Sicurezza**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta *emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTI in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (ART. 10, comma 1);

- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. 1);
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, *l'esigenza di assumere* ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 50 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) comma 5) nella parte in cui sancisce che *"...in caso di emergenze sanitarie ...a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto *Il Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d)*;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Dlgs 65/2017

ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al posticipo motivato della ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

**CONSIDERATO che è stata emessa in data odierna ordinanza sindacale n. 120/2022 inerente la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale di Cicciano in considerazione dell'evoluzione della curva epidemiologica regionale e locale**

**Richiamate integralmente le motivazioni sottese alla ordinanza sindacale n. 120 del 7 gennaio 2022 che qui si intendono riportate,**

**RITENUTO OPPORTUNO** sospendere anche le attività di ludoteche, baby parking, servizi integrativi per l'infanzia e attività ricreative dedicate all'infanzia svolte all'interno di sale e locali fino al 29 gennaio 2022 per le stesse motivazioni sottese alla ordinanza sindacale n. 120/2022

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** integralmente il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,

### **ORDINA**

**la sospensione fino al 29 gennaio 2022 delle attività di ludoteche, baby parking e servizi integrativi per l'infanzia e attività ricreative dedicate all'infanzia svolte all'interno di sale e locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale di Cicciano**

### **DEMANDA**

alla polizia locale per il controllo e l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente ordinanza;

### **PRECISA**

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cicciano e viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale
- alla Prefettura di Napoli
- all'ASL territorialmente *competente*
- all'U.S.R. per la Campania
- alla Stazione dei Carabinieri di Cicciano
- agli Istituti Scolastici presenti nel Comune

**Il Sindaco**  
**f.to Dott. Giovanni Corrado**  
(Firma Autografa omessa  
Ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/93)